

COMUNE DI CORBETTA

(Città Metropolitana di Milano)

CONVENZIONE PER PER L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI LED FULL COLOR DI
PUBBLICA UTILITÀ ABBINATI A MESSAGGI PUBBLICITARI

L'anno duemilaventicinque il giorno ____ (____) del mese di ____, in
Corbetta presso la sede del Municipio in via C. Cattaneo 25, si sono
personalmente presentati e costituiti:

Il Comune di Corbetta rappresentato dal Responsabile del Settore Sicurezza
Dott.ssa Lia Gaia Vismara, nata a Magenta (MI) il 05.10.1988, la quale
interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Sicurezza e,
come tale, in rappresentanza del del Comune di Corbetta, Cod. Fisc.
03122360153;

E

La Società _____ con sede legale in _____ (____), via _____,
C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____
(____) il _____ residente a _____ (____) in _____, ____ il quale
dichiara di intervenire in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa
_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto come risulta da
procura _____, depositata agli atti del Settore Sicurezza.

Detti comparenti, con quest'atto convengono quanto segue.

PREMESSO

➤ che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____ è stato deliberato di
stipulare apposita convenzione per l'installazione nel territorio comunale
pannelli informativi led-wall full color a messaggio variabile aventi lo

scopo di diffondere informazioni relative alle attività del Comune quali manifestazioni socio-culturali, sagre, eventi e quant'altro utile alla cittadinanza;

➤ che con determinazione del Responsabile del Settore Sicurezza n. _____ del _____, Reg. Gen. _____ è stata individuata la Società _____ con sede in via _____, _____ a _____ () - P.IVA e C.F. _____ quale aggiudicataria del servizio di l'installazione e la manutenzione di elementi di arredo urbano con annessi pannelli pubblicitari, con la quale stipulare la presente convenzione;

➤ Richiamata la documentazione presentata dalla società _____: Polizza R.C. rischi diversi n. _____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____, via _____, _____ con effetto dalle ore _____ del _____ e l'allegata quietanza indicante quale scadenza del premio il _____; Garanzia Fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, per una somma pari a € _____;

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/4/2023 ed, in particolare, l'art. 10 – Accordi di sponsorizzazione (art. 43 legge 449/97) o convenzioni speciali;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti – Parte seconda – Titolo I - Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ed erogazioni liberali;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTO il D.lgs 285/1992 e il D.P.R. 495/1992;

VISTO il D.Lgs 267/2000

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Corbetta, di seguito denominato "Comune" affida con convenzione alla società _____ con sede in via _____, ____ a _____ () - P.IVA e C.F. _____, di seguito denominata "Società", che accetta dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'installazione e la gestione di 2 (due) pannelli informativi led-wall full color a messaggio variabile, aventi lo scopo di diffondere informazioni relative alle attività de Comune quali manifestazioni socio-culturali, sagre, eventi e quant'altro utile alla cittadinanza.

2. La convenzione in argomento ha una durata pari a 10 (dieci) anni decorrenti dalla stipula e fatta salva eventuale proroga tecnica.

3. La convenzione non ha carattere esclusivo per cui il Comune, ai sensi dell'art. 10 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, Accordi di sponsorizzazione (art. 43 legge 449/97) o convenzioni speciali, si riserva la facoltà di stipularne di ulteriori per sopravvenute esigenze o interessi, fatto salvo il diritto di prelazione esercitabile dall'odierno aggiudicatario in caso di avvio di nuova procedura di selezione del contraente.

ART. 2 CORRISPETTIVO

1. La società di impegna a corrispondere il canone patrimoniale di

	concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria secondo quanto	
	stabilito nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone	
	patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e	
	del canone mercatale, e secondo le tariffe vigenti;	
	2. la società di impegna a destinare almeno il 40% degli spazi pubblicitari/	
	del tempo di funzionamento al Comune, per la diffusione di messaggi	
	informativi di carattere istituzionale, quali manifestazioni socio-culturali,	
	sagre, eventi e quant'altro utile alla cittadinanza, come indicato nell'art. 1	
	del Capitolato;	
	3. Non è richiesto il rilascio di autorizzazione all'occupazione del suolo	
	pubblico. Ne consegue che non saranno richiesti oneri per l'occupazione	
	de quo;	
	4. la Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.m.i;	
	ART. 3 OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE	
	1. La Società è tenuta a:	
	- fornire e a installare gli impianti a propria cura e spese, provvedendo	
	entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione – fatto salvo	
	impedimenti non imputabili alla società, da comunicare	
	tempestivamente per iscritto al RUP;	
	- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti,	
	nonché alla loro tempestiva sostituzione in caso di danneggiamento o	
	usura; eventuali disservizi derivanti dal danneggiamento o	
	malfunzionamento degli impianti dovranno essere comunicati	
	tempestivamente per iscritto al RUP;	

	2. Gli impianti dovranno essere collocati in:	
	- Via Simone da Corbetta – prossimità km 119 + 650 – sostituzione di	
	impianto cassone a messaggio variabile già presente;	
	- Via Simone da Corbetta – prossimità km 121 + 450, ad ovest della	
	rotatoria Baghetti;	
	3. La Società è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio di	
	gestione degli impianti e loro manutenzione con sollecitudine, cautela e	
	diligenza a garanzia della piena fruibilità degli impianti e del loro decoro;	
	4. il Comune non si assumesse alcuna responsabilità per eventuali	
	danneggiamenti a carico di terzi conseguenti ad accidentalità derivanti	
	dagli impianti installati.	
	5. Al termine della convenzione gli impianti installati andranno	
	immediatamente spenti e tempestivamente rimossi a cura e spese della	
	Società – e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della	
	convenzione - con ripristino dello stato dei luoghi ad opera d’arte.	
	6. La realizzazione del palinsesto e dei contenuti grafici saranno a totale	
	carico della Società. La programmazione dei contenuti andrà comunicata	
	al RUP in modo tale che possa essere verificata la rispondenza dei	
	messaggi diffusi per contro dell’Ente ed il rispetto della quota parte dello	
	spazio/tempo destinata all’Ente stesso.	
	7. In caso di pubblica necessità o di modifica della viabilità, il Comune si	
	riserva la facoltà di far rimuovere o spostare uno o più impianti,	
	individuando e concordando eventuali posizioni alternative.	
	8. Rimane a carico della Società la posa dei contatori, o il loro adeguamento	
	ove necessario, nonché il collegamento dell’impianto alla rete elettrica.	

9. La fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti è al 100% in carico alla società per l'impianto al km 121 + 450, in quanto contatore intestato alla società; per l'impianto al km 119 + 650 – contatore intestato al Comune - la società si impegna a rimborsare annualmente il 60% dell'importo complessivo dei consumi, con versamento da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui i consumi si riferiscono.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni

- Via Simone da Corbetta – prossimità km 119 + 650, mt. 3 x 2 (bxh) monofacciale;

- Via Simone da Corbetta – prossimità km 121 + 450, ad ovest della rotatoria Baghetti – mt. 4 x 3 (bxh) bifacciale

- sulla sommità di detti schermi dovrà essere posizionata un'insegna luminosa riprodotte lo stemma del comune e la scritta "Città di Corbetta";

- la luminosità di detti schermi dovrà essere 'dimmerabile' automaticamente al fine di adeguarsi alla luminosità ambientale e non provocare abbagliamento;

ART. 5 POLIZZA ASSICURATIVA

La Società si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale.

Ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per danni che, in relazione all'oggetto della presente convenzione, derivasse all'Amministrazione

Comunale o a terzi, a cose e/o a persone, è senza riserve ed eccezioni a carico della Società, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

La Società ha prodotto copia della polizza assicurativa depositata agli atti del Settore Sicurezza:

Polizza R.C. rischi diversi n. _____ rilasciata da _____ –
Agenzia di _____, _____, _____ con effetto dalle ore _____ del
_____ e l'allegata quietanza indicante quale scadenza del premio il
_____.

La Società si impegna a mantenere in vigore la suddetta copertura assicurativa per l'intera durata della convenzione.

ART. 6 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È ammessa la possibilità di ricorrere al subappalto per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023 e di quanto indicato nel Capitolato Speciale.

2. È vietata da parte dell'affidatario la cessione anche parziale della convenzione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inosservanza del divieto sopra indicato, la convenzione si intende risolta di diritto.

ART. 7 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

3. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

4. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto alla Società ad assumere

	decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la	
	modificazione della prestazione stessa.	
	5. Per tutte le controversie insorte tra il Comune e la Società, menzionate	
	per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via	
	amministrativa, si adirà la via giudiziale.	
	6. Le parti dichiarano che il Foro competente per gli effetti della presente	
	convenzione è il Foro di Milano.	
	ART. 8 NORME DI RINVIO	
	1. Le parti si impegnano alla revisione del contenuto della presente	
	convenzione, qualora disposizioni legislative successive alla stipula	
	disciplinassero diversamente il servizio in oggetto.	
	Art. 9 ALLEGATI	
	1. Si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione:	
	- Capitolato speciale d'appalto;	
	- Offerta/relazione tecnica dell'operatore economico;	
	- Scheda tecnica degli impianti.	
	Previa lettura del presente atto, le parti firmano per accettazione.	
	PER IL COMUNE DI CORBETTA	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA	
	Dott.ssa Lia Gaia Vismara	
	PER LA SOCIETA'	
	_____.	
	Documento firmato da: Lia Gaia Vismara In data: 10/07/2025	
	Sig. _____	
	8	